

## ***REGOLAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO DELL'ASSOCIAZIONE ALUMNI DI EUROSAPIENZA***

### ***ART. 1 – DEFINIZIONE***

1. Il Comitato scientifico (di seguito, Comitato) dell'Associazione Alumni di Eurosapienza (AADES) è Organo consultivo previsto dall'art. 15 dello Statuto dell'Associazione.
2. Il Comitato è indipendente dagli altri Organi dell'Associazione e può essere soggetto soltanto alle procedure di cui all'art. 3, comma 11, del presente Regolamento.

### ***ART. 2 – COMPOSIZIONE***

1. Il Comitato scientifico di AADES è composto da personalità di chiara fama, italiane o straniere, impegnate, o che si sono distinte, in attività di promozione, difesa, diffusione, e costruzione di una comune cultura europea, o comunque di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi dell'Associazione.
2. Il Comitato è composto da un numero variabile da un minimo di cinque ad un massimo di venti membri ed è presieduto dal Presidente di AADES .
3. Il Consiglio direttivo di AADES, su proposta del Presidente, nomina i primi cinque membri del Comitato.
4. L'ingresso nel Comitato, successivo alla prima nomina da parte del Consiglio direttivo, avviene per cooptazione del Comitato medesimo, acquisito conforme parere del Consiglio direttivo, fino ad un massimo di altri 15 membri.
5. Nella eventualità di dimissioni od altro impedimento di uno o più membri del Comitato, essi possono essere sostituiti per cooptazione salvo quanto previsto al comma successivo.
6. Qualora il numero dei membri del Comitato si riduca a meno di cinque, il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, provvede alla nomina dei nuovi membri fino a concorrenza del numero minimo.

### ***ART. 3 – ESERCIZIO, DURATA E GRATUITÀ DELLE CARICHE***

1. Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta l'anno.
2. Il Presidente, sentiti gli altri membri, predispone annualmente un calendario delle riunioni e redige, di volta in volta, l'Ordine del giorno.
3. Il Comitato si riunisce, altresì, su richiesta del suo Presidente, o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, o su richiesta del Consiglio direttivo.
4. Il Comitato, deliberando a maggioranza semplice su istanza del Presidente, può invitare alle sue riunioni i componenti del Consiglio direttivo o altre personalità esterne o interne all'Associazione relativamente a questioni scientifiche che richiedano la loro presenza.
5. I membri del Comitato durano in carica cinque anni, allo scadere dei quali possono essere riconfermati senza limitazioni.
6. Il Comitato, con propria deliberazione a maggioranza semplice, può nominare un Vice Presidente, al quale possono essere affidati compiti attinenti a specifiche materie.
7. I membri del Comitato, su invito del Presidente di AADES, sentito il Consiglio direttivo, possono partecipare alle riunioni del Consiglio medesimo, senza diritto di voto, per fornire avvisi su questioni di carattere scientifico.
8. I membri del Comitato possono essere invitati a riferire in Assemblea, qualora ciò venga richiesto dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea stessa con voto di almeno i due terzi degli aventi diritto.
9. La carica di membro del Comitato scientifico è gratuita e incompatibile con le altre cariche sociali. Ai membri del Comitato spettano i rimborsi per le spese effettivamente sostenute in caso di partecipazione, previamente autorizzata dal Consiglio direttivo e in attinenza alle attività dell'Associazione, ad eventi scientifici, convegni, seminari, missioni o altri impegni esterni, sulla base di documentazione fiscalmente valida.
10. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato può avvalersi della segreteria e del sito Internet dell'Associazione. Il Comitato può altresì richiedere al Consiglio direttivo l'autorizzazione a ricorrere della collaborazione gratuita di soci dell'Associazione, previo il consenso degli interessati, competenti in particolari materie, per periodi di tempo definiti e limitatamente a specifiche esigenze di ricerca. Per la realizzazione di documenti divulgativi o per altre esigenze che comportino spese, il Consiglio direttivo potrà, di volta in volta, autorizzare il rimborso dei

costi sostenuti e regolarmente documentati solo se strettamente connessi al corretto funzionamento del Comitato o agli scopi perseguiti dall'Associazione.

11. In caso di ingiustificata, perdurante inattività del Comitato, che comporti concreto nocimento alle finalità perseguite dall'Associazione, il Consiglio direttivo, con voto all'unanimità, può sciogliere il Comitato scientifico e nominare cinque nuovi membri.

#### **ART. 4 – FUNZIONI**

1. Il Comitato scientifico, in qualità di Organo consultivo, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi propri dell'Associazione, svolge le seguenti funzioni:
  - a) **Valuta la correttezza scientifica degli elaborati, aventi rilevanza esterna, prodotti in nome o per conto dell'Associazione.**  
Tutti i documenti da pubblicare da parte dell'Associazione, aventi contenuto scientifico, sono sottoposti, dal Consiglio direttivo, al Comitato. Il Presidente, acquisito il parere del Comitato, ne informa il Consiglio direttivo.
  - b) **Stimola le attività dell'Associazione volte al raggiungimento degli scopi sociali.**  
Il Comitato, di sua iniziativa, può sottoporre al Consiglio direttivo appunti, memorandum, note ed elaborati contenenti proposte, in tutte le materie utili alla realizzazione dei fini statuari. Il Consiglio direttivo è tenuto ad esaminare le proposte del Comitato nella prima riunione utile.
  - c) **Esercita le funzioni consultive su tutte le materie sottopostegli dal Consiglio direttivo.**  
Il Consiglio direttivo può richiedere pareri al Comitato su singole materie o insiemi di argomenti. Il Consiglio può, inoltre, affidare al Comitato incarichi di studio e ricerca in materie che richiedono particolari approfondimenti ed in relazione alle specifiche professionalità presenti nel Comitato medesimo.
  - d) **Fornisce al Consiglio direttivo pareri e avvisi su progetti di ricerca presentati dalle Commissioni tematiche.**

#### **ART. 5 – ATTIVITÀ AUTONOME DEL COMITATO SCIENTIFICO**

1. Il Comitato scientifico, al di fuori dei compiti affidatigli dal presente Regolamento, può:
  - a) Proporre al Consiglio direttivo l'indizione di eventi scientifici e culturali, promuovendone la partecipazione;
  - b) Proporre al Consiglio direttivo la partecipazione dell'Associazione ad attività scientifiche e culturali attinenti agli scopi sociali di AAdES;
  - c) Promuovere la realizzazione di pubblicazioni scientifiche investendo il Consiglio direttivo per quanto di competenza dell'Associazione;
  - d) Curare, dandone notizia al Consiglio direttivo, rapporti con il mondo scientifico, accademico e culturale in modo da facilitare l'Associazione nei rapporti con l'esterno;
  - e) Promuovere, in concorso con il Consiglio direttivo, tutte le iniziative, anche di fund raising, con gli altri attori del sistema scientifico, culturale ed economico, utili al riconoscimento e al sostentamento dell'associazione in conformità con gli scopi sociali.
2. I membri del Comitato non possono:
  - a) Agire in nome dell'Associazione impegnandola in iniziative, progetti o programmi, seppur meritori;
  - b) Adottare comportamenti che possano nuocere all'immagine e al prestigio dell'Associazione;
  - c) Utilizzare la qualità di membro del Comitato per il perseguimento di scopi personali in contrasto con le finalità statuarie dell'Associazione.

#### **ART. 6 – SEDE**

Il Comitato scientifico ha sede presso l'Associazione Alumni di Euroscienza, in Via del Castro Laurenziano, 9 - 00161 - Roma.

#### **ART. 7 – NORME FINALI**

1. Per la risoluzione di questioni riguardanti il Comitato scientifico e non previste dal presente Regolamento, il Consiglio direttivo decide, con voto all'unanimità, nello spirito dello Statuto.
2. Il presente Regolamento, predisposto dal Consiglio direttivo, entra in vigore con la sua approvazione da parte dell'Assemblea dell'Associazione.